



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4583/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notificato il 24/9/2024, da

Parte_1 , c.f.: P.IVA_1 , elettivamente domiciliato in
PIAZZA G. SALVEMINI 13 PADOVA presso lo studio dell'Avv. MAZZON ANDREA, c.f.: C.F._1 dal quale è rappresentato e difeso
- ATTORE OPPONENTE -

contro

Controparte_1 , c.f.: P.IVA_2 , elettivamente
domiciliato in riviera Tiso Camposampiero, 20 - 35122 Padova, presso lo studio dell'Avv. PANTANO FRANCESCA, c.f.: C.F._2 , dal
quale è rappresentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1457/2024 emesso da questo Tribunale il 11/7/2024.

Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclusioni

di parte attrice opponente: *"IN VIA PRELIMINARE, 1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla causa de quo in ragione della clausola compromissoria inserita nello Statuto del Parte_1 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1457/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2024, R.G. 2964/2024;*



2) respingersi l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e per i motivi in fatto e in diritto esposti negli atti difensivi;

IN VIA PRINCIPALE, 3) accertata l'infondatezza della domanda avversaria, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, dichiarare la non debenza da parte di **Parte_2**

[...] nei confronti di **CP_1** **Controparte_1** e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1457/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2024, R.G. 2964/2024 con condanna di **Controparte_1** alla restituzione degli importi già corrisposti a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA SUBORDINATA, 4) nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga totalmente o parzialmente fondata la domanda avversaria, dichiarare in ogni caso non dovuti gli interessi come richiesti dall'opposta;

E COMUNQUE IN VIA RICONVENZIONALE, 5) accertato e dichiarato l'inadempimento di [...] **Controparte_2** per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi, condannare l'opposta al risarcimento del danno per il costo degli interventi e per ogni altro onere, spesa o costo necessari come in narrativa specificato, danno che si quantifica nella somma di Euro 15.000,00, o comunque nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con compensazione giudiziale di ogni credito e debito e condanna per la differenza.

IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione delle prove orali così come dedotte nell'apposita memoria diretta.

In ogni caso 7) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”

e di parte convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito in quanto non applicabile la clausola compromissoria contenuta nel contratto di **Parte_1**, essendo questo cessato prima dell'insorgere della questione controversa;

in ulteriore via preliminare: una volta accertata la competenza del Tribunale adito, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1457/2024, posto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione;

IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande di parte attrice, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1457/2024 emesso in data 11.07.2024 dal Tribunale di Padova;

IN VIA SUBORDINATA: nella maleaugurata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere provato e riconosciuto qualche danno causato da **Controparte_1** al **Parte_1**, porre queste somme in eventuale compensazione con quanto dovuto dall'opponente alla opposta a titolo di prestazioni non corrisposte.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”

FATTO E DIRITTO.

In via preliminare, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, è infondata e va pertanto rigettata.

Controparte_1 non fa più parte del **Parte_1** a far data dal 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello statuto che regola il predetto consorzio (vedasi doc. 1 opponente).



L'art. 7 infatti recita che: *“il consorziato può recedere dal Parte_1 [...] dopo 120 giorni per tacito assenso qualora non ci sia il pagamento del contributo associativo annuo”*. Ebbene, l'ultima quota annuale di contribuzione è stata versata dall'opposta il 31/01/2018 per l'anno 2017/2018 (*vedasi doc. 1 opposta – circostanza peraltro non contestata dall'opponente*). A far data dal 2019, pertanto, Controparte_1, per tacito assenso, è receduta dal Parte_1 e quindi da tale anno in poi, non è ad essa applicabile l'art. 24 dello statuto il quale stabilisce che le controversie insorte tra consorziati ed il consorzio sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Padova.

Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

Parte_1 deve corrispondere a Controparte_1 il saldo del compenso esposto nelle fatture azionate col decreto ingiuntivo n.1457/2024 e relativo a prestazioni rese nei mesi di febbraio, ottobre e novembre 2023.

Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.

1) Le fatture n. 3/2023, n.23/23 e n.25/23 espongono un totale di €18.403,00#. A fronte di esse, il Parte_1 ha versato all'opposta un acconto di €5.476,50# (*circostanza pacifica*). Il residuo preteso da CP_2 pianti di CP_1 è dunque di €12.926,50#.

2) Le voci descritte nei citati documenti fiscali riguardano la commessa CIV 06/20 (cantiere Pacinotti – Padova), quanto alla fattura n.3 del 02/3/2023 (*vedasi doc. 3 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*); le commesse CIV 06/20 e CIV 14/21 (cantiere Rubano), per la fattura n.23 del 07/11/2023 (*vedasi doc. 2 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*); le commesse CIV 47/22 (cantiere Treviso), CIV 40/22 (cantiere Padova – via Pasta) e CIV 21/21 (cantiere Marcon), quanto alla fattura n.25 del 18/12/2023 (*vedasi doc. 1 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*).



3) La fattura 23/23 (*vedasi doc. 2 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*) ha ad oggetto soltanto noli a freddo e cioè noleggio di sole attrezzature (pinzatrice elettrica, piastra saldatrice e saldamanicotti elettrici) senza fornitura da parte del noleggiatore, dell'operatore. La fattura n.25/23 (*vedasi doc. 1 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*) ha ad oggetto sia noli a freddo (pinzatrice elettrica e piastra saldatrice) per la commessa CIV 21/21, che prestazioni d'opera. La fattura n.3/23, infine, ha ad oggetto soltanto prestazioni d'opera (*vedasi doc. 3 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio*).

Nessuna delle lavorazioni e dei noli esposti nelle predette fatture è stato contestato dall'opponente sia con riferimento all'effettiva prestazione degli stessi che con riguardo alla quantificazione operata dall'opposta.

4) *Controparte_1* è un'impresa esercitata in forma individuale che nel periodo oggetto delle prestazioni di cui è causa non aveva dipendenti (*vedasi doc. 2 opponente, in particolare pag. 6*).

Ad avviso dello scrivente, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente all'opposta, per mancata produzione del durc, è infondata.

La logica della solidarietà tra appaltatore e committente oppure tra appaltatore e sub-appaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2 del d.lgs n.276/2003, è quella di tutelare il lavoratore dipendente circa il pagamento dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi maturati in relazione all'appalto o sub-appalto, per il quale ha prestato la sua attività e che, di regola, devono essere versati dal suo datore di lavoro. La legge presuppone pertanto che il lavoratore sia un dipendente dell'appaltatore oppure del sub-appaltatore. Nella fattispecie tale presupposto non si è verificato in quanto chi ha prestato la sua attività o i suoi servizi è il subappaltatore in persona, e cioè *CP_1* che non aveva nessuno alle sue dipendenze.



Il citato articolo 29 non è pertanto invocabile dall'opponente per bloccare il pagamento dei compensi oggetto del presente giudizio, in quanto non vi è a suo carico, alcun obbligo solidale avente ad oggetto contributi previdenziali ed assicurativi che *CP_1* deve versarsi da sé medesimo.

La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente è infondata e va pertanto rigettata.

Controparte_1 *CP_1* ha legittimamente abbandonato i cantieri di cui è causa, in quanto *Parte_1* non gli pagava i compensi già per essi maturati ed oggetto del presente giudizio.

In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1457/2024 emesso da questo Tribunale il 11/7/2024.

Condanna *Parte_1*, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a *CP_1* quale titolare della ditta D.S. Impianti di Doria Simone, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.

Così deciso il 22 gennaio 2026.

Il giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro

